



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.71 del 22.04.2013

OGGETTO	Atto di citazione Sig. Ingrassia Filadelfio/Comune.Nomina legale.
----------------	--

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di aprile alle ore 13.00 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	A
NICOLOSI Prof. TERESA	A
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO Dott. ANTONIO	A
CARROCCETTO FELICIA	P
SALANITRO Dott. LUIGI	P

Totale presenti 4

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale **Dott.Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 71 avente ad oggetto: Atto di citazione Sig. Ingrassia Filadelfio/Comune.Nomina legale.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole

Ritenuto la proposta meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali oggetto: Atto di citazione Sig. Ingrassia Filadelfio/Comune.Nomina legale.

Di Conferire incarico di tutelare gli interessi dell'Ente all'Avv.Palazzo Benedetto con Studio Legale in Bagheria (PA) Via D.D'Amico n.53.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza.

Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.2009 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 75 del 22.04.2013

SU INDICAZIONE DI	SINDACO
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA

OGGETTO	ATTO DI CITAZIONE SIG. INGRASSIA FILADELFIO / COMUNE. NOMINA LEGALE
---------	--

Premesso che con atto di citazione del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata Militello, notificato a Questo Ente in data 09/04/2013, protocollo n. 3031, il Sig. Ingrassia Filadelfio, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Carroccio, cita il Comune di San Fratello, nella persona del Sindaco pro tempore a comparire dinanzi al Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata Militello all'udienza del 30.07.2013, per essere risarcito della somma di € 78.675,55 per i danni subiti a causa del sinistro avvenuto in via Enna;

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a proporre opposizione all'atto di citazione come sopra descritto, al fine di tutelare e difendere gli interessi del Comune;

Visto l'Ord.to Amm. vo EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a proporre opposizione all'atto di citazione del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata di Militello, proposto dal Sig. Ingrassia Filadelfio, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Carroccio, come meglio specificato in premessa;

Conferire incarico ad un legale che l'Organo Esecutivo andrà ad individuare, per tutelare e difendere gli interessi del Comune;

Impegnare la somma di € 250,00 con imputazione al Servizio 1.01.08.03.00 - Competenza stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul Servizio Bilancio Esercizio Finanziario 2012;

Dare Atto che alla accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi tariffari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

IL PROPONENTE

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

Data 10.04.2013

F.to Il Responsabile

[Firma]

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 15.04.13

F.to Il Responsabile

RUBUANO

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, sul Servizio 1-01-08-03-00

Bilancio 2013, in quanto la spesa rientra nei dodicesimi dello stanziamento

Data 15.04.13 del Bilancio 2013.

F.to Il Responsabile

RUBUANO

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

F.to Il Responsabile

Avv. Teresa Carroccio
Via Cirino Scaglione, n.91 – 98075 – San Fratello (Me)
Tel e Fax. 0941/799057- mobile: 320/8119479 fax: 0916197365
Pec: avvteresacarroccio@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI PATTI
SEZIONE DISTACCATA DI SANT'AGATA DI MILITELLO

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. Ingrassia Filadelfio (cod. fisc. NGR FDL 70L19 H850C), nato a San Fratello (Me) il 19.07.1970, ivi residente in Via Alpi n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto dall'Avv. Teresa Carroccio (C.F. CRRTRS77D601199V) e con la stessa elettivamente domiciliato in San Fratello, via Cirino Scaglione 191

Ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dichiara che ogni eventuale comunicazione potrà essere effettuata al seguente numero fax 091/6197365, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica avvteresacarroccio@pec.it

CITA

Il **Comune di San Fratello**, (CF 84000410831) in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica nel Palazzo Comunale via Serpi 98075 San Fratello

A comparire

dinanzi al Tribunale Civile di Patti Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, per l'udienza che sarà tenuta nei luoghi delle sue ordinarie sedute in Sant'Agata di Militello, Palazzo di Giustizia, **il giorno 30.07.2013**, ore di rito, dinanzi al giudice designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza predetta ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 e 38 c.p.c. che in difetto di costituzione si procederà in sua declaranda contumacia, per sentire proporre e veder accogliere le seguenti domande alle quali per una migliore comprensione

si premette che:

Il sottoscritto Ingrassia Filadelfio (C.F. NGR FDL 70L19 H850C), nato a San Fratello (Me) il 19.07.1970, ivi residente in Via Alpi n. 1, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio in ogni sua fase e grado nonché nella fase esecutiva ed eventuali opposizioni, l'Avv. Teresa Carroccio, eleggendo domicilio presso lo studio della stessa in San Fratello via C. Scaglione 191, conferendo ogni facoltà di legge, ivi compresa la possibilità di rinunciare agli atti, di conciliare e transigere, di ricevere pagamenti, di rilasciare quietanze, di delegare altri Avvocati per le eventuali sostituzioni in udienza. Si presta inoltre il consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.
Palermo,
Ingrassia Filadelfio

FTO INGRASSIA FILADELFIO

Dichiaro vera ed autentica la firma che precede.

Avv. Teresa Carroccio

FTO AW. TERESA CARROCCIO

09 APR 2013

3031

Il sig. Ingrassia Filadelfio vive a San Fratello nella via Alpi n. 1, svolgendo l'attività di bracciante agricolo e allevatore é costretto molto spesso a restare lontano da casa per seguire ed accudire gli animali.

In data 23.06.2010 alle ore 22.30 circa, facendo rientro a casa, in San Fratello transitava a piedi lungo la Via Enna dove si trova l'ingresso secondario della propria abitazione.

Trovandosi nella via Enna, all'altezza del civico n. 4, cadeva rovinosamente all'interno di una buca, appositamente ricavata in esecuzione di lavori che stavano interessando l'intero quartiere, i quali non risultavano segnalati né delimitati per mezzo di apposite barriere e/o segnali luminosi, lavori assolutamente non visibili anche in considerazione dell'ora e della scarsa luminosità dei luoghi.

In conseguenza del violento impatto il sig. Ingrassia subiva gravissime lesioni personali, veniva immediatamente soccorso dalla moglie.

Le signore Tindara De Luca e Carrocetto Antonia possono confermare i fatti avendo sentito il fragore della caduta ed in particolare la sig.ra De Luca aveva visto l'attore cadere rovinosamente a terra.

Nel contempo la moglie si rivolgeva alla sorella ed al cognato e trasportavano d'urgenza al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Sant'Agata di Militello il sig. Ingrassia che veniva sottoposto a vari accertamenti clinici urgenti, in particolare radiologici, all'esito dei quali si evidenziava una *"frattura acuta del collo chirurgico, con distacco della regione del tronchite"* con conseguente diagnosi di *"frattura del collo chirurgico con distacco del tronchite omerale spalla sinistra"*, con prognosi di giorni trenta salvo complicazioni.

Veniva quindi disposta visita specialistica ortopedica al fine di meglio valutare l'entità delle lesioni subite ed il necessario percorso terapeutico, all'esito delle quali veniva programmato l'intervento chirurgico per il giorno 01.07.2010. Successivamente, ricoverato in data 01.07.2010 presso l'unità operativa di ortopedia e traumatologia del Presidio Ospedaliero di Sant'Agata di Militello, veniva operato e dimesso il giorno seguente, con prognosi di giorni trenta, salvo complicazioni.

Da qui si sono susseguite numerose visite e terapie di seguito elencate, come da allegazione certificata. In particolare, il sig. Ingrassia, in data 02.07.2010, veniva sottoposto al primo ciclo terapeutico, presso il Distretto Ospedaliero Me 2, P.O. di Sant'Agata di Militello U. O. C. di Ortopedia e Traumatologia.

Di seguito, il sig. Ingrassia, in data 06.08.2010 si presentava presso la medesima struttura ospedaliera per sottoporsi a visita ortopedica, dalla quale emergeva un'evidente frattura all'omero sintetizzata ed in via di consolidazione, con prognosi di gg. 30 s.c.. Quindi, veniva prescritto, un ciclo di 30 sedute di magnetoterapia alla spalla sn., in aggiunta alle altre terapie in corso.

Successivamente, lo stesso si sottoponeva, in data 03.09.2010 presso la medesima struttura ospedaliera, ad un'ulteriore visita ortopedica, durante la quale si confermava la persistente frattura

dell'omero s.n., con prognosi di gg. 20 s.c., in considerazione della quale il medico prescriveva un ciclo di 15 sedute di chinesiterapia attiva assistita e passiva della spalla sn.

In data 17.09.2010, il sig. Ingrassia, si presentava nuovamente nella stessa struttura ospedaliera per un ulteriore controllo medico-specialistico, al fine di verificare le sue condizioni di salute. Il medico, appurata la sussistenza della stessa frattura scomposta, con prognosi di gg. 30 s.c., prescriveva ulteriori visite di controllo.

In data 1.10.2010, nonostante un qualche margine di miglioramento venivano ancora riconosciuti gg. 21 di inabilità e a seguire ulteriori prognosi come da allegati certificati, finché in data 10.12.2012, il sig. Ingrassia si sottoponeva ad ulteriore trattamento chirurgico di "*Rimozione placca e viti omero sn.*", eseguito nella stessa sede ospedaliera di Sant'Agata di Militello.

In data 22.12.2010, l'odierno attore si recava presso la struttura ospedaliera predetta per visita di controllo post-operatorio al termine della quale veniva stabilita la rimozione dei punti di sutura da effettuarsi nei successivi 15 giorni.

In data 07.01.2011, a seguito di controllo ortopedico, veniva ordinato al sig. Ingrassia di sottoporsi ad un ciclo di 10 sedute di k.t. passiva ed attiva assistita di spalla sn.

In data 26.01.2011, si sottoponeva a visita radiologica, dal cui esito emergeva che sebbene la frattura fosse pressoché consolidata residuava una marcata distrofia "*aspetto ovalare della testa omerale con marcata distrofia della regione del trochite*".

Al fine di valutare l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in seguito al sinistro in oggetto, l'odierno attore si rivolgeva quindi ad uno specialista, Dott. B.A. Fazio, che in data 02.02.2011 redigeva consulenza medico legale, allegata in atti, nella quale indicato il decorso medico ed eseguito esame obiettivo locale tenuto conto dell'esame radiografico del 26.01.2011 emergeva: "*esiti algico - funzionali di frattura complessa prossimale di omero sn, viziosamente consolidato*"

Nel valutare pertanto il danno residuo al trauma patito dall'Ingrassia, tenendo conto delle tabelle sulla menomazione alla integrità psico-fisica di cui al Decreto del Ministero della Salute del 03.07.2003, lo specialista ha ritenuto sussistente in capo all'attore un danno biologico non inferiore al 17 % quale permanente menomazione dell'integrità psico-fisica, in giorni 60 al totale, giorni 50 al parziale al 50%, giorni 50 al parziale 30% e giorni 50 al parziale al 20% quale temporanea menomazione dell'integrità psico-fisica secondo una analisi obiettiva e puntuale a cui interamente ci si riporta.

In forza di tanto e tenuto conto delle singole voci di danno risarcibili in via riepilogativa spettano al sig Ingrassia i seguenti importi:

Età del danneggiato alla data del sinistro 40 anni

Percentuale di invalidità permanente 17%

PARZIALE DANNO PERMANENTE	
Età individuo:	40 anni
Percentuale invalidità:	17 %
Personalizzazione danno:	0 %
Ulteriore danno non patrimoniale:	1/3
Importo danno biologico:	49.574,00 €
Aumento personalizzato:	0,00 €
Ulteriore aumento (EX morale):	16.524,67 €
Importo totale danno:	66.098,67 €

PARZIALE DANNO TEMPORANEA	
Invalità totale (100 %):	60 giorni
Percentuale parziale (50 %):	50 giorni
Percentuale parziale (30 %):	50 giorni
Percentuale parziale (20 %):	50 giorni
Danno biologico (temporanea):	12.430,00 €
Ulteriore aumento. (EX morale):	0 €
Totale per temporanea:	12.430,00 €

RISULTATO	
Danno permanente + aumenti:	66.098,67 €
Danno temporanea + aumento:	12.430,00 €
Spese aggiuntive:	146,88 €
Totale generale:	78.675,55 €

In ordine alla personalizzazione del danno biologico si precisa che l'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, nella nota informativa che accompagna le Tabelle 2009, ha precisato che la personalizzazione con percentuali di aumento del valore standard è possibile *“laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate dal danneggiato anche in via presuntiva: sia quanto agli aspetti anatomo -funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.”*.

Nel caso di specie, l'applicazione della maggiorazione nella misura di un terzo è ampiamente giustificata sia dallo shock subito dal danneggiato, sia dalla gravità delle lesioni e dalla loro

quotidiana incidenza nell'attività professionale (bracciante agricolo - allevatore) nonché dalla stessa relazione medica che ritiene i postumi invalidanti suscettibili di peggioramento nel tempo e che specifica che " residua difatti detta importante limitazione funzionale dolorosa che purtroppo trova ampio riscontro all'esame strumentale radiografico in quanto evidenziato dallo specialista radiologo "(pag. 6 relazione).

Pertanto, la prova presuntiva delle peculiarità del caso è data dalla relazione del Dott. Fazio e dalla prova delle modalità del sinistro, nonché dal fatto che l'attore svolge un'attività che necessita di forza fisica e, a seguito del sinistro, non è più in grado di adempiere come in passato a tutte le incombenze legate all'allevamento degli animali e alla coltivazione dei fondi.

La personalizzazione del danno ricomprende in sé il danno biologico nella sua interezza, laddove invece non si ritenga aderire a tale orientamento, in subordine, si insiste per il riconoscimento del danno morale nella misura di un terzo del biologico ovvero euro 16.524,67.

In ordine al risarcimento del danno morale la Suprema Corte di Cassazione Sezioni unite con sentenza del 11.11.2008, n. 26972 stabiliva che: *«va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "Danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno ma descrive tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento».*

Con ciò tuttavia non si intendeva cancellare la risarcibilità del danno morale, lo stesso Giudice di legittimità con recente pronuncia - Suprema Corte - III Civile - con Sentenza 18641 del 12.09.2011 - ha affermato come nel nostro ordinamento la giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia *"cancellato la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale : né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale".*

Tanto precisato ai fini del risarcimento si precisa che: i traumi riportati dall'attore hanno dato vita a limitazioni irreversibili nei movimenti dello stesso, come da documentazione medica allegata, che hanno impedito lo svolgimento delle sue attività quotidiane compresa la propria attività lavorativa. Si precisa ancora per completezza di difesa che sulle intere somme da liquidare decorrono gli interessi legali.

Considerato che la strada in cui è avvenuto il sinistro appartiene ed è nella custodia del Comune di San Fratello e che sulla stessa persisteva una pericolosa buca - voragine negligenzatamente non segnalata, né lungo il percorso tantomeno agli ingressi lato nord e sud della strada, che tale omissione ha cagionato gravi lesioni personali sulla persona del sig. Ingrassia Filadelfio, costretto e immobilizzato per molti giorni a letto e impossibilitato a provvedere al sostentamento per sé e per la propria famiglia

Tanto premesso in punto di fatto, si precisa in

DIRITTO

Il sinistro occorso al Sig. Ingrassia è ascrivibile esclusivamente alla responsabilità del Comune di San Fratello, in forza di tanto, si rende necessario adire le ordinarie vie legali al fine di vedere accertare e sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 cc in ordine al sinistro per cui si procede ed ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierno attore.

Quanto detto trova puntuale conferma nella costante giurisprudenza (Cass. Civ. n. 7403/07), la responsabilità oggettiva è infatti addebitabile al Comune di San Fratello quale Ente proprietario (e custode) responsabile ex art. 2051 c.c. per "il danno cagionato dalle cose che ha in custodia", nonché soggetto obbligato alla manutenzione della strada in questione.

Al riguardo, anche la giurisprudenza di merito: *"Ritiene ravvisabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità dell'ente proprietario e gestore di strade pubbliche per l'evento lesivo cagionato a terzi per non aver provveduto a rimuovere le anomalie presenti nel manto stradale, giudicando superata la Giurisprudenza che, in virtù della grande estensione del demanio stradale e della sua generalizzata utilizzazione, escludeva la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore del demanio stesso, confinandola all'ipotesi di danno prodottosi per la presenza di insidia e*

trabocchetto ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Infatti, la più recente Giurisprudenza del Supremo Collegio (si veda per tutte Cass. n. 15383 del 2006) ha affermato che la responsabilità del custode è responsabilità oggettiva ed il suo momento fondante risiede nel rapporto di causalità fra il dinamismo intrinseco della cosa e l'evento danno." (Tribunale di Milano, sez. X, 20/04/08, n. 5574)

Sotto diverso profilo, in subordine ed in alternativa a quanto sopra esposto, la responsabilità del Comune di San Fratello, per i danni cagionati al Sig. Ingrassia, sarebbe comunque ascrivibile alla responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ossequio al principio del "*neminem laedere*". Invero, la possibilità di configurare alternativamente la responsabilità dell'ente come 2051 c.c. o come 2043 c.c. è postulata dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo la quale: "*In tema di responsabilità per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della p.a. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto*" (Cass. Civ., n. 15383/2006).

In concreto, nel caso *de quo*, la buca sul manto stradale è stata la causa della caduta dalla quale il Sig. Ingrassia ha riportato danni.

Tale buca presenta tutti i requisiti tipici - l'oggettiva non visibilità e la soggettiva imprevedibilità - per configurare un'insidia stradale.

Infatti, la Suprema Corte ha precisato che "*il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo)*" (Cass. Civ., n. 366/2000).

Inoltre, l'applicazione dell'articolo 2043 c.c. e il riconoscimento in capo all'ente di una responsabilità aquiliana non comporterebbe, sotto il profilo probatorio, l'onere a carico del danneggiato di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale responsabilità.

Infatti, secondo giurisprudenza consolidata "*Ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. dell'amministrazione e dell'ente concessionario per i danni subiti dall'utente stradale, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile (rappresentata, nella specie, da una chiazza di gasolio su una corsia stradale*

percorsa in ore serali), ma non anche il comportamento colposamente omissivo dell'ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia ” (Cass. civ., n. 11250/2002).

Tutto ciò premesso, il Sig. Ingrassia Filadelfio come in epigrafe rappresentato e difeso, provato il danno nonché il nesso eziologico e l'imputabilità del sinistro alla sola responsabilità dell'Ente, chiede che l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

reiectionis adversis;

- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di San Fratello per le lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, subite dal Sig. Ingrassia Filadelfio a causa del sinistro di causa;
- per l'effetto, condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'odierno attore nella misura di Euro 78.675,55, come meglio specificato in premessa, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o d'equità, oltre gli interessi legali dal giorno del fatto fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria.

Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese, competenze professionali oltre IVA e C.P.A.

In via Istruttoria chiede:

A) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

- 1) Vero è che in data 23/06/2010 alle ore 22:30 circa, si trovava nei pressi della Via Enna quando ha visto il Sig. Ingrassia Filadelfio che, a causa di una buca, cadeva rovinosamente a terra;
- 2) Vero è che la caduta avveniva in via Enna all'altezza circa del civico n. 4 ;
- 3) Vero è che in data 23/06/2010 alle ore 22:30 circa, il sig. Ingrassia Filadelfio cadeva a terra a causa di un dislivello nel manto stradale provocato da una buca, ricavata in esecuzione di lavori;
- 4) Vero è che nei pressi del civico n. 4 in via Enna era presente una buca e che tale insidia non era segnalata e non era visibile;
- 5) Vero è che i luoghi erano poco illuminati;
- 6) Vero è che il Sig. Ingrassia avvertiva immediatamente un dolore alla spalla sinistra.

7) Vero è che il sig. Ingrassia veniva soccorso dalla moglie La Marca Anna;

8) Vero è che nel mese di giugno 2010 erano in corso lavori nella via Enna che non erano annunciati dalla dovuta segnaletica;

9) Vero è che i lavori della via Enna hanno comportato scavi lungo la strada per il rifacimento di tubature che hanno causato buche sul manto stradale;

10) Vero è che i lavori in questione si sono protratti oltre il 23.06.2010 e non erano segnalati né delimitati per mezzo di apposite barriere e/o segnali luminosi.

Si indicano a testi:

la sig. Carrocetto Antonia, C.F. CRRNTN46D58H850S, nata a S. Fratello il 18/04/1946 ed ivi residente in via Gramsci n.3 sui capitolati di prova di cui al n. 2 fino a 8

la sig. Tindara De Luca, C.F. DLCTDR57B51I199Z, nata a Sant'Agata di Militello il 11/02/1957 e ivi residente in via contrada San Leo n. 95, sui capitolati di prova di cui al n. 1 fino a 8

la Sig.ra La Marca Anna, nata a Sant'Agata di Militello (Me) il 12.01.1970 e residente in San Fratello via Alpi n. 1 sulle circostanze dal n. 2 a 8;

La sig.ra Dott.ssa Marianna Todaro responsabile Comando Vigili Urbani San Fratello; La sig.ra Dott.ssa Anna Savio nq di responsabile del settore affari generali e il sig. Vieni Salvatore nq di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, tutti domiciliati per la carica presso la sede Comunale in San Fratello, via Serpi, sulle circostanze di cui al n. 8, 9 e 10.

B) In caso di contestazione sul danno subito o sulla riconducibilità dello stesso alla caduta in questione, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura e l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. Ingrassia Filadelfio in seguito al sinistro *de quo*.


Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova testimoniale e documentale, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.

Si esibiscono e depositano documenti come da separato indice.

Salvo ogni altro diritto.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è pari ad Euro 78.675,55 e che il contributo dovuto è pari ad euro 660,00.

San Fratello, 04.aprile.2013

Avv. Teresa Carrocchio


RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Teresa Carroccio, nella suesposta qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Patti sez. Distaccata di Sant'Agata di Militello, ho notificato e dato copia del superiore atto a :

- Comune di San Fratello, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il palazzo municipale di San Fratello (ME), sito in via Serpi, C.F.84000410831

del sig. *Carroccio* *Teresa*
addetto di *Carroccio* *Teresa* del Comune di

SAN FRATELLO

SAN FRATELLO

28-06-2013

ANTONIO RUSSO
Ufficiale Giudiziario

